CAMERA DEI DEPUTATI N. 100

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TROISI

Presentata il 16 luglio 1958

Norme integrative delle disposizioni transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione delle carriere direttive

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'argomento che sto per illustrare è già noto per essere stato oggetto, nella precedente legislatura, di varie proposte di legge (Agrimi, Agrimi-Tesauro), l'ultima delle quali (proposta Zotta) ricevette l'approvazione della Camera dei deputati, ma non quella del Senato, a causa dell'anticipato scioglimento di esso. Nella piena fiducia che il Parlamento vorrà nuovamente esaminare con senso di equità la questione, mi onoro di riassumerla in brevi termini, ritenendo che essa meriti di essere risolta, poiché mira a sanare una situazione di grave disagio in cui sono venute a trovarsi alcune categorie di benemeriti funzionari dello Stato, in conseguenza dell'attuazione della Legge Delega.

Il regio decreto 30 dicembre 1923, modificato dal successivo 27 novembre 1930, all'articolo 21, per le carriere di gruppo *A*, poneva uno « sbarramento » (corrispondente a quello delle gerarchie militari fra ufficiali subalterni e ufficiali superiori), fra i primi tre gradi (XI, X e IX) e il grado VIII, con l'obbligo di un esame per il passaggio da una categoria all'altra.

La legge delegata 11 gennaio 1956, avendo soppresso l'iniziale grado XI, ha spostato tale sbarramento dal grado VIII al grado VII, talché gli ex-appartenenti al grado VIII (oggi consiglieri), i quali, secondo il vecchio ordinamento, avevano già superato lo « sbarramento », si vedono oggi attribuire funzioni di una qualifica inferiore, con un « declassamento » che li costringe a nuove prove, per conseguire la promozione al grado VII, ora direttore di sezione, ed essere abilitati a funzioni direttive, che la maggior parte di essi già da molti anni esercita.

Pertanto risulta evidente, onorevoli colleghi, che le nuove norme hanno portato a stridenti ingiustizie, non essendo stato ancora, a mezzo di opportune e chiare disposizioni transitorie, regolato il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per garantire agli impiegati dell'ex-grado VIII, la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Appare, quindi, necessaria ed indispensabile, al fine di ovviare a siffatti gravi inconvenienti, lesivi delle posizioni e delle legittime aspettative di quei funzionari di grado VIII che da anni attendono la promozione al grado VII (ora direttore di sezione), l'urgente integrazione delle norme in questione, anche in analogia ai principî stabiliti e attuati dal regio decreto 20 novembre 1930, il quale, innovando, stabilì una differenziazione tra il personale che all'atto dell'emanazione del decreto stesso aveva raggiunto una certa posizione giuridica e gli altri.

È pur vero che l'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3) per quanto riguarda le promozioni a direttore di sezione, ex-grado VII, degli impiegati appartenenti al grado VIII, parla di scrutinio per merito comparativo, oltre che di esami; ma è certo, anche, che il sistema dello scrutinio offre possibilità minime, se non quasi nulle, per conseguire la promozione, in quanto è riservato per un numero limitatissimo dei posti, risultante dal rapporto numerico fra i funzionari con diritto allo scrutinio e la gran massa dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe con 9 anni di servizio. Con tale criterio, soltanto pochissimi potrebbero raggiungere il grado superiore senza esami, mentre gli altri, o dovranno attendere un secondo scrutinio (sempre che ciò sia possibile) o non potranno esimersi dal ripetere un esame già sostenuto e superato da gran parte di essi. Giova, a tal riguardo, sottolineare la situazione veramente singolare di taluni funzionari, in particolar modo di quelli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, i quali rivestono la qualifica di commissario, ex-grado VIII, per avere tutti superato severe prove d'esame, scritte ed orali, di idoneità o di merito distinto, in quanto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, relativo alla sospensione degli esami al grado VIII per la durata della guerra, prorogata fino a tutto il 1952, non fu esteso a siffatta categoria di dipendenti dello Stato.

È evidente, quindi, l'assurda situazione di fatto e di diritto, determinata dall'articolo 368 del succitato testo unico, articolo che, oltre tutto, ha travalicato i principî ed i criteri direttivi della legge delegante del 20 dicembre 1954, n. 1181, che, all'articolo 2, paragrafo 17, fra l'altro, disponeva come il nuovo statuto dei dipendenti dello Stato dovesse provvedere: « all'inquadramento del personale delle varie carriere nei gradi e nelle qualifiche delle stesse, con le opportune, norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento ed *espressamente garentendo comunque agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite* ».

D'altro canto, la stessa Commissione interparlamentare, nella seduta del 6 gennaio 1956, si era pronunziata favorevolmente in merito alla promozione in sovrannumero degli impiegati di grado VIII, che da almeno un anno avessero ricoperto le funzioni di grado superiore; e tale parere, pur non vincolante, esprimeva chiaramente l'orientamento del Parlamento.

Le proposte di legge presentate nella passata legislatura ed ampiamente illustrate, l'approvazione della Camera all'ultima di esse, confermando l'esistenza del grave problema e la necessità di norme riparatrici, mi esimono dal dilungarmi e dall'approfondire la questione ch'è nota a voi tutti.

Ci preme soltanto, ora, sottolineare l'indispensabilità che questa proposta venga discussa ed approvata con procedura d'urgenza.

Onorevoli colleghi, soltanto in tal modo potremo accogliere i voti che, da ogni parte, ci giungono dai funzionari lesi nei loro diritti e potremo porre in essere, con la tempestività che il caso richiede, una nuova norma più consona all'ordinamento vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1956 rivestivano il grado VIII del soppresso gruppo *A*, i quali abbiano maturato o maturino almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado e nella qualifica di consigliere di prima classe, conseguono la promozione a direttore di sezione mediante scrutinio per merito comparativo nei limiti della disponibilità di organico.

Potranno, inoltre, essere conferite in soprannumero promozioni a direttore di sezione, o qualifica equiparata, mediante:

a) un primo scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1958, per un numero di posti pari al 20 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire;

b) un secondo scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi entro l'anno 1959, per un numero di posti pari al 10 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire.

Nel procedere agli scrutini di cui ai precedenti commi il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado VIII del soppresso gruppo *A*, attraverso concorsi per merito distinto o esame di idoneità attribuendo per le due differenti ipotesi diversi coefficienti.

Sino a quando le presenti norme integrative non avranno ricevuto completa attuazione – vale a dire sino al 31 dicembre 1959 – non potranno essere conferite promozioni a direttore di sezione o qualifica equiparata, in base agli esami di cui agli articolo 164 e 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 2.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1956 rivestivano il grado VII del soppresso gruppo *A*, i quali abbiano maturato o maturino complessivamente almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado e nella qualifica di direttore di sezione, possono conseguire in soprannumero la promozione a direttore di divisione, o qualifica equiparata, mediante:

a) un primo scrutinio per merito comparativo, senza colloquio, da effettuarsi en-

tro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un numero di posti pari al 20 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire;

b) un secondo scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi entro il secondo semestre del 1959, per un numero di posti pari al 10 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire.

ART. 3.

In corrispondenza dei posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono lasciati vacanti tanti posti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo corrispondenti ai posti assegnati in soprannumero.

I posti in soprannumero sono assorbiti con il passaggio alla qualifica superiore e con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

Nei confronti degli impiegati di cui ai precedenti articoli sono applicabili tutte le altre norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento alle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di divisione.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.